

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 29 maggio 2025, n. 137

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "Bardoscia 1", sito nel comune di Torricella (TA), località "Cazzullo", avente potenza di picco pari a 7,5012 MWp e potenza in immissione pari a 5,950 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nei comuni di Lizzano, Sava e Fragagnano (TA).

Proponente: Opdenenergy Salento 1 S.r.l. con sede legale alla Rotonda Giuseppe Antonio Torri n. 9, 40100 Bologna (BO), C.F./P.IVA 12206160017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE

nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

ATTESO CHE

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico- amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso";
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia", la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili;
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee;
- il Decreto Legislativo n. 387/2003 e l'art.12 restano applicabili al procedimento de quo, *ratione temporis* in ragione del periodo dell'istanza e di svolgimento dell'iter autorizzatorio.

RILEVATO CHE

- La Opdenenergy Salento 1 S.r.l. (per brevità, di seguito “la Società proponente” o “il proponente”) con sede legale alla Rotonda Giuseppe Antonio Torri n. 9, 40100 Bologna (BO), C.F./P.IVA 12206160017, con nota del 31/12/2020, acquisita al prot. n. 11 del 05/01/2021, presentava istanza telematica di Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.
- La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 13021 del 20/04/2021, acquisita in pari data al prot. n. 4002, comunicava la pubblicazione della documentazione relativa all’intervento in oggetto sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art.27- bis comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, invitando gli Enti a verificare l’adeguatezza e la completezza secondo le disposizioni dell’art. 27-bis comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. L’intervento infatti era contestualmente sottoposto al Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale, consegnato per delega alla Provincia competente quale autorità competente in materia ambientale
- Questa Sezione regionale, competente per l’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, in seno al PAUR, con nota prot. n. 6390 del 14/06/2021, procedeva alla valutazione dell’adeguatezza e della completezza della documentazione, concedendo alla Società proponente 30 giorni per integrare l’istanza con la documentazione richiesta.
- La Società proponente, con nota del 15/07/2021, acquisita in pari data al prot. n. 7690, comunicava di aver provveduto ad integrare la pratica con la documentazione richiesta.
- La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 29131 del 03/09/2021, acquisita in pari data al prot. n. 9345, convocava la prima riunione di Conferenza di Servizi ex art. 27bis co. 7 del D.Lgs n. 152/2006, ai sensi dell’art. 14-ter e L. 241/90 e ss.mm.ii., per il giorno 30/09/2021, invitando gli enti interessati ad esprimersi sul progetto di cui all’oggetto; tale seduta di conferenza veniva prima rinviata e poi nuovamente convocata con nota prot. n. 36994 del 27/10/2021, acquisita in pari data al prot. n. 11207, per il giorno 24/11/2021.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 12304 del 23/11/2021, rilevava il permanere di carenze nella documentazione prodotta e ne richiedeva il caricamento sul proprio portale istituzionale. Anche la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, con nota prot. n. 40738 del 24/11/2021, acquisita al prot. n. 12352 del 25/11/2021, rilevava che, all’esito dell’esame degli elaborati progettuali, emergeva la necessità di completare la relativa documentazione.
- La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 42320 del 03/12/2021, acquisita in pari data al prot. n. 12757, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 24/11/2021 da cui emergeva la richiesta della Società proponente di sospensione del procedimento per un periodo di 60 giorni; in seguito la Provincia di Taranto fissava tale termine a 90 giorni, con indicazione della data ultima per la presentazione delle integrazioni al 23/04/2022.
- In seguito la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 15559 del 13/05/2022, acquisita al prot. n. 4268 del 19/05/2022, convocava la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 31/05/2022.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 4801 del 01/06/2022, confermava la valutazione di inadeguatezza e incompletezza della documentazione, concedendo alla Società proponente 30 giorni per integrare l’istanza con la documentazione richiesta.
- La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 19278 del 09/06/2022, acquisita in pari data al prot. n. 5071 del 10/06/2022, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 31/05/2022 che si chiudeva con la richiesta della Società proponente di sospensione del procedimento per un periodo di 30 giorni.
- La Società proponente, con nota del 30/06/2022, acquisita al prot. n. 5906 del 01/07/2022, comunicava di aver provveduto ad integrare la pratica con la documentazione richiesta.
- Ancora dopo la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 24024 del 19/07/2022, acquisita al prot. n. 6944 del 20/07/2022, convocava la terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 22/08/2022, successivamente rinviata al 09/09/2022, cui faceva seguito la quarta convocazione per il giorno 30/09/2022.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 9587 del 27/09/2022, comunicava la completezza tecnico-

amministrativa della documentazione a corredo dell'istanza di AU.

- La Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, con nota prot. n. 16028 del 28/09/2022, acquisita in pari data al prot. n. 9688, trasmetteva il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in oggetto ed *"il proprio parere favorevole, per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera"*.
- Successivamente la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 33455 del 10/10/2022, acquisita al prot. n. 10173 del 11/10/2022, contestualmente alla trasmissione del verbale di Conferenza di Servizi del 30/09/2022 convocava la quinta riunione per il giorno 24/10/2022, cui faceva seguito la convocazione della sesta e conclusiva seduta per il giorno 04/11/2022, definitivamente rinviata al 28/11/2022.
- In seguito la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 41248 del 09/12/2022, acquisita al prot. n. 13810 del 10/12/2022, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 28/11/2022 che si chiudeva con l'espressione di parere sfavorevole in ambito VIA relativamente al progetto in oggetto.
- Ancora dopo la Provincia di Taranto, con nota acquisita al prot. n. 183 del 09/01/2023, trasmetteva la Determina n. 13 del 09/01/2023 del Dirigente del Settore Pianificazione e Ambiente con cui veniva espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto e la mancata sussistenza delle condizioni per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
- Successivamente la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 43216 dell'08/11/2023, acquisita in pari data al prot. n. 14507, trasmetteva nuova convocazione di riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 30/11/2023; dalla medesima nota emergeva che la convocazione faceva seguito alla sentenza n. 1021/2023 resa nel giudizio NRG 209/2023 innanzi al TAR Puglia, II Sezione di Bari.
- Questa Sezione contribuiva alla detta riunione di Conferenza di Servizi con nota inserita direttamente nel verbale con la quale si confermava la completezza tecnico-amministrativa della documentazione a corredo dell'istanza di AU, già comunicata con nota prot. n. 9587 del 27/09/2022; contestualmente questa Sezione richiedeva alla Società proponente di produrre la documentazione aggiornata attestante la disponibilità dell'area su cui è prevista la realizzazione dell'impianto, nonché di fornire evidenza degli accordi intercorsi con i Comuni interessati in merito alle opere di mitigazione di cui all' Allegato 2 (punti 14.15 e 16.5) del D.M. 10/09/2010. In definitiva, al netto di quanto richiesto, questa Sezione comunicava di poter concludere favorevolmente l'attività istruttoria propedeutica al successivo rilascio del provvedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; la documentazione richiesta veniva trasmessa dalla Società proponente con nota del 30/11/2023, acquisita in pari data al prot. n. 15267.
- La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 873 del 09/01/2024, acquisita al prot. n. 27249 del 17/01/2024, trasmetteva il verbale della riunione di Conferenza di Servizi del 30/11/2023 e la convocazione di Conferenza di Servizi conclusiva per il giorno 24/01/2024; tale verbale si concludeva evidenziando che l'impianto ricade in area idonea, ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs 199/2021, richiamando le Linee Guida del M.I.T.E. in materia di impianti Agrivoltaici, e con la conferma da parte della Provincia di Taranto, ai sensi del succitato art. 20 comma 8 c-quater e dell'art. 22 commi 1 e 1-ter del D.Lgs 199/2021, del superamento del parere negativo espresso dalla Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 9936 del 29/11/2023. In definitiva la Provincia esprimeva un giudizio positivo di Compatibilità Ambientale e aggiornava la riunione al solo scopo di giungere alla definizione delle misure compensative di cui all' Allegato 2 (punti 14.15 e 16.5) del D.M. 10/09/2010.
- La Provincia di Taranto, con nota prot. n. 5360 del 08/02/2024, acquisita in pari data al prot. n. 69949, trasmetteva il verbale della riunione di Conferenza di Servizi conclusiva tenutasi in data 24/01/2024; in tale verbale:
 - emergeva *"la conferma del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, con il quadro prescrittivo agli atti, comprensivo del parere ARPA Puglia, acquisito in data 01/12/2023 al prot. prov.le n. 46759, confermandone e facendo proprie le prescrizioni indicate nello stesso"*;
 - si precisava che poteva considerarsi conclusa la trattativa tra la società proponente e il Comune di Torricella in merito alle misure di compensazione e che quindi i lavori della Conferenza potevano

ritenersi conclusi favorevolmente;

- la stessa Provincia evidenziava altresì che “la Provincia e, segnatamente, il Settore Pianificazione e Ambiente, è Autorità Competente sia in ordine allo svolgimento del procedimento di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (P.A.U.R.), che in ordine all’adozione del provvedimento di V.I.A.; pertanto il provvedimento di P.A.U.R. costituirà, altresì, adozione del provvedimento di V.I.A., il cui giudizio positivo di compatibilità ambientale è stato già espresso dalla scrivente A.C.”.
- La Opdenenergy Salento 1 S.r.l, come da verbale di Conferenza del 24/01/2024, trasmesso con nota prot. n. 5360 del 08/02/2024, acquisita in pari data al prot n. 69949, accordava con il Comune di Torricella le misure di compensazione nella realizzazione di “interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, pari al 3% della stima di energia producibile anno dell’impianto in oggetto”.
- Successivamente la Opdenenergy Salento 1 S.r.l., con nota del 19/07/2024, acquisita al prot. n. 371145 del 22/07/2024, comunicava che, con riguardo alla trattativa tra la Società proponente e il Comune di Torricella in merito alle suddette misure di compensazione, nonostante i solleciti inviati, in ultimo anche a mezzo pec recepita dal Comune con protocollo n. 4920 del 23/05/2024, il Comune non aveva restituito alcun riscontro per la definizione del testo da sottoscrivere.
- Successivamente questa Sezione, con note prot. n. 516046, 516056, 516066, 516089, 516136, 516157 e n. 56168, del 22/10/2024, provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, trasmesse altresì via raccomandate A/R.
- Ancora dopo questa Sezione, con note prot. n. 531251 del 29/10/2024 e n. 599885 del 04/12/2024, trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Torricella (TA) e Lizzano (TA), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla Opdenenergy Salento 1 Srl., con l’invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all’Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale.
- La Società proponente, con nota del 31/01/2025, acquisita al prot. n. 52660 del 31/01/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali senza che fossero intervenute osservazioni;
- Il Comune di Lizzano (TA), con nota del 13/01/2025 acquisita in pari data al prot. n. 14406, comunicava di aver provveduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line (dal 04/12/2024 al 03/01/2025) dell’Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni od opposizioni.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 104069 del 26/02/2025, comunicava la conclusione dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l’impianto in oggetto, all’esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.
- La Società proponente, con note acquisite ai prot. n. 138481 del 17/03/2025, n. 1142419 del 18/03/2025 e n. 144703 del 19/03/2025 trasmetteva la documentazione richiesta con la citata nota di conclusione del procedimento ed in particolare con nota del 20/03/2025 acquisita al prot. n. 145605 trasmetteva l’atto unilaterale sottoscritto e con nota del 18/03/2025 acquisita al prot. n. 114703 comunicava l’avvenuto caricamento della documentazione “progetto definito” sul portale istituzionale “Sistema Puglia”.
- In ultimo questa Sezione, con nota prot. n. 145605 del 20/03/2025, trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia, per i provvedimenti di competenza previsti nella D.G.R. n. 3029/2010, l’Atto unilaterale d’obbligo con firma digitale sottoscritto dalla Società proponente e l’F24 per quietanza.

PRESO ATTO delle note e dei pareri valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia ex lege e culminato nella conferenza decisoria del 24/01/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Taranto) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- **10° Reparto Infrastrutture, prot. n. 16288 del 27/10/2021:** *"...Per quanto appena affermato, questo Ufficio BCM non può emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2ª Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione... si riportano di seguito una serie di informazioni generali che consentiranno di effettuare le necessarie valutazioni tecnico economiche inerenti gli aspetti della bonifica bellica...si riportano di seguito le prescrizioni generali che questo Ufficio BCM adotta ai sensi della Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2ª Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) attualmente in vigore. · Dovunque vi sia rischio presenza ordigni bellici si dovrà eseguire preventivamente una bonifica superficiale comprensiva dell'eventuale taglio della vegetazione (ove presente) a cura esclusiva dello stesso personale della ditta BCM specializzata. · Qualunque attività di scavo delle opere principali dovrà comportare una bonifica profonda fino alla profondità della quota di scavo con garanzia di un ulteriore metro di profondità. · La massima bonifica profonda che si prescriverà raggiungerà la profondità di 7 metri con garanzia di un ulteriore metro aggiuntivo nonostante il raggiungimento di profondità maggiori negli scavi delle opere principali. · Qualora sulla quota di scavo delle opere principali è prevista la posa di fondazione di una infrastruttura rilevante (ponte, edificio superiore a 2 piani, edificio suscettibile di grande affollamento, ecc..) si prescriverà comunque la bonifica massima alla profondità di 7+1 metri anche per scavi a profondità inferiore. · Dovunque sia previsto il passaggio di automezzi pesanti e mezzi meccanici si prescriverà una bonifica a 3 metri di profondità. · Su tutte le aree che diventeranno carrabili, si prescriverà una bonifica a 3 metri di profondità. · Qualora siano previste attività di scavo per la realizzazione di parcheggi ovvero aree carrabili, si prescriverà una bonifica non minore della somma della profondità dello scavo e dei 3 metri previsti sulle aree carrabili (una bonifica maggiore sarà prevista in caso di infrastrutture rilevanti). · La bonifica profonda generalmente prescritta sarà quella con il metodo delle trivellazioni salvo i casi in cui il terreno dovesse presentare diffuse anomalie ferromagnetiche che non consentono tale metodologia. In tal caso sarà prescritta una bonifica con il metodo dello scavo a strati successivi. Se saranno osservate tutte le prescrizioni sopra riportate e sarà consegnata la documentazione completa e correttamente compilata così come previsto dalla Direttiva GEN-BST-001, questo Ufficio BCM produrrà PARERE VINCOLANTE POSITIVO".*
- **Aeronautica Militare, Comando Scuole Am/3a Regione Aerea, Ufficio Territorio e Patrimonio, Sezione Coordinamento del Territorio, prot. n. 58903 del 16/12/2021:** *"CONSIDERATO CHE: • il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, con i fogli in riferimento b. e c. , ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in questione, comprensivo delle ulteriori opere connesse ; • il Comando Militare Esercito "Puglia", con il foglio in riferimento d., ha espresso parere favorevole per l'esecuzione dell'opera, evidenziando, nel contempo, il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati ; • questo Comando Territoriale, con il foglio cui si fa seguito, ha espresso il favorevole parere dell'Aeronautica Militare alla realizzazione di quanto in oggetto ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto fotovoltaico specificato in oggetto. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:..."*
- **ANAS S.p.A., prot. n. 847503 del 06/12/2022:** *"...avendo esaminato l'elaborato planimetrico comunica*

che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada..."

- **AQP S.p.A., prot. n. 28481 del 29/04/2021:** *"...si comunica che l'area interessata dall'intervento fotovoltaico denominato "Bardoscia" della Opdenenergy Salento 1 srl ricadente nel comune di Torricella (TA), non presenta opere gestite da questa Società. Pertanto, si esprime il "nulla osta" di competenza per l'intervento di cui sopra."*
- **ARPA Puglia, DAP Taranto, prot. n. 4630 del 24/01/2024:** *"...Tutto quanto sopra rappresentato, si evidenzia che: - il proponente si è impegnato a rispettare le condizioni n. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del parere prot. ARPA Puglia n. 78771 del 30.11.23; - con riferimento alla condizione n. 1, non risulta chiaro come il valore di altezza massima dei pannelli, quando raggiungono la massima inclinazione, risulti confermato pari a 5,06 m nonostante le modifiche progettuali in ultimo introdotte comportino la variazioni dell'altezza minima da terra da 0,8 m ad 1,2 m; - con riferimento alla condizione n. 6 il proponente si è impegnato a porre attenzione all'efficientamento dell'uso dell'acqua in campo agronomico ed a monitorare il consumo idrico, senza tuttavia indagare la possibilità di introdurre sistemi di raccolta e recupero delle acque meteoriche. In conclusione, valutate le osservazioni fornite in riscontro al parere prot. ARPA Puglia n. 78771/23, tenuto anche conto che nel verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 30.11.23 l'AC ha riportato che "Per quanto precedentemente riportato, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 smi, si esprime un giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, con il quadro prescrittivo attualmente agli atti", si conferma la valutazione positiva già espressa con nota prot. ARPA Puglia n. 78771 del 30.11.23...". In precedenza: **ARPA Puglia, DAP Taranto, prot. n. 78771 del 30/11/2023:** *"...Tenuto conto dei rilievi sopra formulati, valute le misure di mitigazione e compensazione proposte, allo stato degli atti, nell'interesse pubblico di tutela ambientale, la valutazione positiva è vincolata all'attuazione delle seguenti condizioni: 1. deve essere rivisto lo studio degli impatti cumulativi visivi, tenuto conto che sono state introdotte modifiche alle caratteristiche dimensionali dell'impianto in termini di altezza da terra delle strutture fotovoltaiche, al fine di calibrare le idonee misure di mitigazione perimetrali; 2. devono essere integralmente salvaguardate la vegetazione di macchia mediterranea e le alberature presenti lungo il confine a nord dell'impianto, in corrispondenza delle quali risulta individuato dalla R.E.P. del PPTR un corridoio di connessione terrestre; 3. con riferimento alle misure di mitigazione perimetrali, devono essere scelte, nel rispetto delle misure fitosanitarie vigenti nei territori affetti da Xylella fastidiosa, piante di ulivo con altezza minima tale da assicurare l'effetto schermante in relazione alla dimensione delle strutture fotovoltaiche; si dovrà valutare anche l'utilizzo di specie arboree/arbustive autoctone al fine creare una fascia verde perimetrale di ampiezza non inferiore a 2 m, tale da assicurare l'effetto schermante e implementare le connessioni a sostegno del corridoio ecologico individuato dalla R.E.P. del PPTR a nord del sito di interesse; 4. i sistemi di illuminazione, conformi alla L.R. n. 15/05, dovranno prevedere l'accensione automatica solo in caso di intrusione, al fine di ridurre al minimo i potenziali disturbi sulla fauna; 5. la realizzazione e l'esercizio dell'impianto dovranno garantire sempre il pieno rispetto dei requisiti A.1, A.2, B.1, B.2 e D.2 delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici previsti per gli impianti agrivoltaici; 6. attesi i consumi idrici previsti per gli usi irrigui, devono essere previsti sistemi di raccolta e recupero delle acque meteoriche o soluzioni integrative che pongano attenzione all'efficientamento dell'uso dell'acqua ed al monitoraggio del risparmio idrico; 7. le attività di manutenzione dovranno essere effettuate attraverso sistemi a ridotto impatto ambientale sia nella fase di pulizia dei pannelli (es. non utilizzare sostanze detergenti) sia nell'attività di trattamento del terreno (es. non utilizzare sostanze chimiche diserbanti e prevedere, invece, sfalci meccanici o pascolamento); 8. durante la fase di cantiere, si preveda l'utilizzo di buone pratiche facendo riferimento alle indicazioni previste dalle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte a cura di ARPAT; 9. deve essere fornito un PMA redatto secondo le indicazioni del documento ISPRA "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)", con riferimento agli indirizzi metodologici generali e specifici, coordinato con i monitoraggi proposti nel piano agronomico e nel rispetto delle indicazioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" del MASE..."**

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 14999 del 31/05/2022:** *"... Alla luce di quanto sopra esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale, nulla osta alla realizzazione dell'intervento, fermo restando le prescrizioni contenute nella nota 17573/2021 che ad ogni buon conto si allega e conferma..."*. In precedenza: **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 17573 del 16/06/2021:** *"...questa Autorità di Bacino Distrettuale, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, ritiene di esprimere preliminarmente parere di compatibilità di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente alla data di formulazione del presente atto, a condizione che nella successiva fase esecutiva: sia delocalizzato il tratto di cavidotto insistente nelle aree classificate dal P.A.I. ad "elevata e molto elevata" pericolosità geomorfologica (P.G.2 e P.G.3), il cui tracciato dovrà essere esplicitato in maniera chiara negli elaborati progettuali e la cui valutazione resterà in capo all'Autorità Competente; o fermo restando la delocalizzazione nel tratto ricadente in P.G.3, qualora le condizioni sito specifiche lo consentano (ampiezza del tratto stradale), la fase di progettazione finale degli interventi, nel tratto ricadente in P.G.2, sia supportata da uno Studio di compatibilità geologica e geotecnica, redatto in ottemperanza degli artt. 11 e 14 delle N.T.A. del P.A.I., che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata ed in particolare indichi lo stato di continuità dell'ammasso roccioso al di sotto delle aree di progetto mediante l'esecuzione di un'indagine geognostica sito specifica di tipo indiretto i cui risultati siano utili a definire le modalità realizzative del cavidotto interrato, più appropriate al contesto. Ad ogni modo, fermo restando il preliminare parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale: • le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio; • si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque; • gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio; • il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia; • si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere l'elettrodotta sotterraneo e tutte le opere fuori terra da potenziali fenomeni erosivi ed allagamenti; • qualora per l'area della Cabina Primaria sono previste opere di dispersione in suolo delle acque di dilavamento opportunamente trattate, sia garantito un adeguato franco di sicurezza tra il fondo delle stesse e la falda acquifera sotterranea più prossima. Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio delle opere in progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto nelle aree di intervento..."*.
- **Marina militare, Comando Interregionale Marittimo Sud, prot. n. 38409 del 14/11/2023:** *"...per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con i fogli in riferimento c) ed e)..."*.
- **Comando Militare Esercito Puglia, prot. in entrata della Provincia di Taranto n. 38618 del 09/11/2021:** *"...ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:..."*.
- **Ministero dell'Interno, Comando Vigili del Fuoco Taranto, prot. n. 1299 del 24/01/2024:** *"...questo*

Comando conferma quanto già comunicato con la nota protocollo n. 12547 del 03/08/2021, che ad ogni buon fine si allega...". In precedenza: **Ministero dell'Interno, Comando Vigili del Fuoco Taranto, prot. n. 12547 del 03/08/2021:** "...si comunica che questo Comando per la attività indicata in oggetto ha espresso, il parere di conformità antincendio con la nota protocollo n. 11854 del 22/07/2021 che ad ogni buon fine si allega in copia e, che rimane valido purché non siano intervenute nel frattempo modifiche rispetto al progetto approvato. Qualora di contro, siano intervenute modiche rispetto a detto progetto, occorre che il titolare dell'attività richieda sul nuovo progetto il preventivo parere di conformità secondo le modalità di cui all'art.3 del D.P.R. 151/2011...". In precedenza: **Ministero dell'Interno, Comando Vigili del Fuoco Taranto, prot. n. 11854 del 22/07/2021:** "...si esprime, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, parere favorevole sul progetto. Nel trasmettere il suddetto parere, si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate dal Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151." corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa: Ø una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio della stessa (mod. PIN 2 -2018 SCIA); Ø un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato da questo Comando provinciale (mod. PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE); Ø le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi; Ø Attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 139/2006..."

- **Comune di Torricella, prot. n. 10164 del 24/10/2022:** "...Come conseguenza a quanto riportato nei paragrafi precedenti, si ha scarsa coerenza degli interventi agricoli e di miglioramento con quanto richiesto dalle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" del MITE e dalla normativa esistente in materia di agrivoltaico..."
- **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 9570 del 29/07/2022:** "...con la presente si ritrasmette in allegato il parere di competenza inoltrato a codesto Ente con nota Prot. 12147 del 05/10/2021...". In precedenza: **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 12147 del 05/10/2021:** "... si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto, a condizione che, per l'attraversamento di che trattasi, il soggetto proponente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale no 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia. All'istanza, da inoltrare a questo Consorzio, dovranno essere allegate le tavole esecutive dell'attraversamento della condotta e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione come previsto dal predetto Regolamento Regionale no 17/2013. Si chiarisce sin d'ora che l'attraversamento dovrà avvenire in sottopasso, senza intaccare la struttura della condotta e della strada di servizio, mediante tecnica no-dig del tipo spingitubo o t.o.c....".
- **Consorzio di bonifica Stornara e Tara, prot. n. 3584 del 25/05/2021:** "...Dalla visione degli elaborati grafici è risultato che i lavori di cui in oggetto non interferiscono con opere gestite da questo Ente."
- **ENAC, Direzione Operazioni Sud, prot. in entrata della Provincia di Taranto n. 23212 del 13/07/2022:** "... Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato: - il parere-nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica "MWEB" relativa all'impianto proposto; o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti: - la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente

(il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione); a tal proposito, si fa presente che, l'inserimento della sopracitata documentazione solo nei repository/progetti/atti della Conferenza dei Servizi, non consente le valutazioni e le registrazioni documentali da parte del personale Enac, per le motivazioni sopra riportate, pertanto non può essere considerato assolvimento degli obblighi da parte del proponente...".

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale, prot. n. 31029 del 19/02/2024:** *"...Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento... Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto".*
- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo -Taranto, prot. in entrata della Provincia di Taranto n. 18082 del 31/05/2022:** *"...si conferma che il progetto di agrovoltico in esame, a causa della sua localizzazione, produce impatti negativi sul paesaggio, contribuendo ad alterare per la durata di vita dell'impianto la struttura del paesaggio agrario. Di contro, risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti. Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida. Questa Soprintendenza, in conclusione, richiamando tutte le valutazioni e le considerazioni esposte nella presente istruttoria, per quanto di competenza ribadisce il parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto. Per quanto attiene la tutela archeologica, in ogni caso, si fa presente quanto segue: - considerato che il tracciato del cavidotto interferisce con alcune aree di frammenti fittili che potrebbero indicare la presenza di stratigrafie archeologiche ancora conservate nel sottosuolo; - ritenuto di non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 finalizzata ad approfondimenti di indagine, in quanto il progetto in esame determina impatti sul paesaggio tali da motivare in ogni caso un parere non favorevole, come già esplicitato; qualora il procedimento in oggetto si concluda con il rilascio di un parere favorevole da parte dell'autorità competente per il PAUR, dovrà essere previsto, a scopo cautelativo e per evitare danneggiamenti a stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate in subsidenza, il controllo archeologico continuativo in corso d'opera per tutte le operazioni di scavo e movimento terra relative alla realizzazione del cavidotto. A tal fine, il nominativo dell'archeologo incaricato dovrà essere preventivamente comunicato a questo Ufficio, che rilascerà le prescrizioni operative di propria competenza per la l'attività di controllo archeologico...".*
- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. in entrata della Provincia di Taranto n. 15034 del 04/05/2021:** *"...si rappresenta che dall'analisi dell'elaborato "P6COUP6 _ PianoEsproprio_01", consultabile al predetto link, non risultano particelle demaniali interessate dal progetto di cui trattasi. Pertanto si conclude che per il procedimento in questione nessun parere è dovuto da parte di questa Agenzia...".*
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) Direzione Generale Per Le Attività Territoriali, Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, III Settore, prot. in entrata Provincia di Taranto n. 37127 del 28/10/2021:** *"... Si resta in attesa di ricevere la dichiarazione di conformità ai sensi del citato art. 95 del D.Lgs. n. 259/ 2003. Nel caso in cui un segmento del costruendo elettrodotto non è cordato ad elica, sarà cura di codesta società produrre formale richiesta...".*
- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), Direzione**

Generale Per Le Attività Territoriali, Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. in entrata della Provincia di Taranto n. 37253 del 29/10/2021: *“OGGETTO: Parere favorevole all'avvio alla costruzione di un elettrodotto AT per la connessione alla RTN di un impianto fotovoltaico denominato “Bardoscia 1”... Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno con la quale la “OPDENERGY SALENTO 1 S.R.L.” si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3° classe” di cui alla Circolare del Ministero delle Comunicazioni n. prot. 0070820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica...”*

- **Provincia di Taranto, 4° Settore Viabilità, prot. in entrata Provincia di Taranto n. 15942 del 17/05/2022:** *“...si esprime parere di massima favorevole, subordinata alla successiva regolarizzazione da parte del proponente, per l'ottenimento della concessione per eseguire i lavori sulle Strade Provinciali...”*
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 9936 del 29/11/2023:** *“... per quanto di competenza di questa Sezione, valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta e indiretta con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti presenti, si ritiene che l'intervento non sia compatibile con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, in quanto, come rilevato in istruttoria, comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasta con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del “Tavoliere salentino” nei rispettivi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d'uso e non consegue il riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022. Si rilascia parere non favorevole...”*
- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 5344 del 05/05/2021:** *“...Si evidenzia, altresì, che laddove i terreni risultino gravati da usi civici (e conseguentemente sottoposti anche a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004), l'eventuale realizzazione di interventi a seguito di provvedimento autorizzativo di codesto Ente e/o regionale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di parere endoprocedimentale espresso da codesto Ente, comporta che gli stessi sono da ritenersi illegittimamente realizzati in carenza dei presupposti di legge. In particolare, con riguardo al procedimento in oggetto, si evidenzia che non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione...”*. Riscontrato dalla Società proponente mediante trasmissione di nota PEC presso l'autorità competente, corrispondente a prot. provinciale n. 21203 del 23/07/2021, contenente asseverazione di non interferenza del progetto denominato “Bardoscia 1” con aree a vincolo demaniale di uso civico.
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, Struttura Provinciale di Taranto, prot. n. 7812 del 24/05/2022:** *“..non si evidenziano interferenze con beni di proprietà della Struttura, atteso che la superficie su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico non rientra nella proprietà dell'ente...”*
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 16283 del 23/09/2021:** *“...non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio per le quali è competente questo ufficio, pertanto con la presente si comunica la propria non competenza nel procedimento di cui all'oggetto.”*

- **Regione Puglia - Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. in entrata Provincia di Taranto n. 19597 del 13/06/2022:** *“... rinvio a nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 con cuiSi comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere.”*
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Lavori Pubblici, Servizio Autorità Idraulica, STP Taranto, prot. n. 9293 del 15/06/2021:** *“... esaminata la documentazione presente all’indirizzo web indicato dalla Provincia di Taranto, si rileva che l’intervento in oggetto non ricade su terreni attraversati dal reticolo fluviale censito dalla carta idrogeomorfologica. Pertanto non si ravvisano specifiche competenze dell’Autorità Idraulica scrivente. Ad ogni buon conto il Proponente avrà cura di garantire le condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità idrogeomorfologica dei siti interessati dagli interventi, e non costituiscano un fattore di rischio per le persone.”*
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 16028 del 28/09/2022:** *“...ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera...”*
- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, prot. n. 15255 del 17/12/2021:** *“... vista la tipologia di opere previste, si ritiene, limitatamente agli aspetti di competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale: - Per le opere di mitigazione eventualmente previste, siano rispettate le misure presenti nel Piano di Azione Nitrati, nelle aree ricadenti in ZVN; - Per le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, l’approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa; - nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali; - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016...”*
- **RFI (Rete Ferroviaria Italiana), prot. n. 2041 del 03/05/2021:** *“Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione”.*
- **Ferrovie del Sud Est, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prot. n. B.U.E.I.\ING\464 del 07/05/2021:** *“...Dall’esame degli elaborati progettuali non si è potuta riscontrare alcuna interferenza con la linea ferroviaria gestita da questo Gestore Infrastruttura...”*
- **SNAM, prot. n. 247 del 19/05/2021:** *“Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.”*

VISTI

- Il parere della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 9936 del 29/11/2023, con cui si rilasciava *“parere non favorevole”*.
- Gli esiti della Conferenza di Servizi del PAUR (ex art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente, del 24/01/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 5360 del 08/02/2024, acquisita in pari data al prot. n. 69949, in cui l’A.C.:
- come già espresso nella conferenza dei servizi del 30/11/2023, confermava ai sensi degli artt. 20 c.8 lett. c-quater e 22 cc.1 e 1-ter del D.Lgs 199/2021, di superare il parere negativo espresso dalla Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 9936 del 29/11/2023;

- richiamava le Linee Guida del M.I.T.E. in materia di impianti Agrivoltaici, confermando quanto indicato nella Sentenza n. 1021/2023, resa nel giudizio NRG 209/2023 del TAR Puglia – II Sezione;
- nel ribadire quanto già espresso nella conferenza dei servizi del 30/11/2023, confermava il giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, con il quadro prescrittivo agli atti, comprensivo del parere ARPA Puglia, acquisito in data 01/12/2023 al prot. prov.le n. 46759, confermandone e facendo proprie le prescrizioni indicate nello stesso.
- Le risultanze istruttorie, i pareri e le relative prescrizioni.

CONSIDERATO CHE con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia, Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 16028 del 28/09/2022, acquisita in pari data al prot. n. 9688, rilasciava il proprio nulla osta in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- questa Sezione con note prot. n. 516046, 516056, 516066, 516089, 516136, 516157 e 56168, del 22/10/2024, provvedeva a trasmettere propria nota di *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, trasmesse altresì via raccomandate A/R;
- ancora dopo questa Sezione, con note prot. n. 531251 del 29/10/2024 e n. 599885 del 04/12/2024, trasmetteva la *"Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Torricella (TA) e Lizzano (TA), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla Opdenenergy Salento 1 Srl., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- la Società proponente, con nota del 31/01/2025, acquisita al prot. n. 52660 di pari data, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali senza che siano intervenute osservazioni;
- il Comune di Lizzano (TA), con nota del 13/01/2025, acquisita in pari data al prot. n. 14406, comunicava di aver provveduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line (dal 04/12/2024 al 03/01/2025) dell'Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e che durante il periodo di pubblicazione non erano pervenute osservazioni od opposizioni.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- la Opdenenergy Salento 1 S.r.l., con note acquisite agli atti dell'ufficio ai prot. n. 128876 del 11/03/2025, n. 138481 del 17/03/2025, n. 1142419 del 18/03/2025 e n. 144703 del 19/03/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo in ultimo perfezionata da nota prot. n. 234167 del 05/05/2025 ed in particolare:
 - il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", caricato sul portale Sistema Puglia;
 - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato il non ricadere dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05/07/2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;
- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017 (caricamento su Sistema Puglia, file P6COUP6_DocumentazioneSpecialistica_04_Rev.3).
- Nel merito dell'impegno alle misure di compensazione e di riequilibrio territoriale ed ambientale di cui all'All. 2 del D.M. 10/09/2010, avuto anche riguardo alla Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28, *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, a favore del territorio inciso dall'intervento, la Società proponente, con PEC acquisita al prot. regionale n. 138481 del 17/03/2025, richiedeva al Comune di Torricella *"formale conferma del corrente espletamento delle attività previste ... preliminari alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto richiamata"* a seguito della *"restituzione, a mezzo PEC del 19/02/2025, della Vostra bozza di convenzione a titolo di approvazione della stessa da parte della scrivente"*. Tuttavia nelle more della stipula della convenzione con l'ente beneficiario, dette misure di compensazione restano vincolanti ai fini dell'efficacia dell'atto autorizzativo, nei contenuti progettuali e di impegno agli atti della Conferenza decisoria del 24/01/2024, salvo ulteriore definizione con gli enti locali territorialmente interessati.
- La Società proponente, inoltre:
 - ottemperava a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
 - depositava quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo.

PRESO ATTO CHE

- questa Sezione, con nota prot. n. 104069 del 26/02/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni

sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale vale l'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;

- in data 19/03/2025 è stato sottoscritto, dai rappresentanti legali della Opdenenergy Salento 1 S.r.l., l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- questa Sezione, con nota 145605 del 20/03/2025, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero n. 026517 del 24 marzo 2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato digitalmente dalla Sezione Transizione Energetica; nelle more fa fede quanto caricato dal proponente nella più recente sezione progettuale del Portale Sistema Puglia dedicata al procedimento di che trattasi, ed adeguato agli esiti conferenziali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione acquisiva:
 - documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BOUTG_Ingresso_0033239_20250312 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "Bardoscia 1", sito nel Comune di Torricella (TA), località "Cazzullo", avente potenza di picco pari a 7,5012 MWp e potenza in immissione pari a 5,950 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nei Comuni di Lizzano, Sava e Fragagnano (TA).
- cavo interrato AL 185 mm² da eseguire completamente su strada pubblica;
- cabina di sezionamento;
- richiusura dalla linea MT BELVEDERE (D530-35690) nella tratta dei nodi 2- 257862 e 4-105783;
- nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV che verrà collegata in entra-esce alla linea a 150kV della RTN "CP LIZZANO – CP MANDURIA" (autorizzata con Determina del Dirigente della Sezione Transizione Energetica n. 106 del 22/05/2023);
- collegamento AT 150kV, per la connessione in entra-esce della nuova CP FRAGAGNANO 150/20 kV (autorizzata con Determina del Dirigente della Sezione Transizione Energetica n. 106 del 22/05/2023) alla linea a 150kV della RTN "CP LIZZANO – CP MANDURIA" (Proprietà TERNA).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Anna De Lauro

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Anna De Lauro

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*.

VERIFICATO CHE sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- l’Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Taranto, Settore Pianificazione e Ambiente, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 24/01/2024, trasmesso con nota prot. n. 5360 del 08/02/2024, acquisita in pari data al prot. n. 69949, nel ribadire quanto già espresso nella conferenza dei servizi del 30/11/2023, confermava **giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale**, con il quadro prescrittivo agli atti, comprensivo del parere ARPA Puglia, acquisito in data 01/12/2023 al prot. prov.le n. 46759, confermandone e facendo proprie le prescrizioni indicate nello stesso.

- l'Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Taranto, Settore Pianificazione e Ambiente, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 24/01/2024, trasmesso con nota prot. n. 5360 del 08/02/2024, acquisita in pari data al prot. n. 69949, come già espresso nella conferenza dei servizi del 30/11/2023, confermava in virtù della ricorrenza dell'idoneità delle aree ai sensi degli artt. 20 c.8 lett. c-quater e 22 cc.1 e 1-ter del D.Lgs. 199/2021, di **superare il parere negativo espresso dalla Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica** - con nota prot. n. 9936 del 29/11/2023.
- questa Sezione regionale procedente ai fini A.U., con nota prot. n. 104069 del 26/02/25, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese.

DATO ATTO CHE

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Opdenenergy Salento 1 S.r.l.** in data 19/03/2025 e repertoriato con il numero 26517 del 24/03/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e specificatamente:

- la **Opdenenergy Salento 1 S.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;

Precisato che il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 104069 del 26/02/25 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Opdenenergy Salento 1 S.r.l.**, con sede legale alla Rotonda Giuseppe Antonio Torri

n. 9, Bologna (BO), P.IVA 12206160017, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui all'art.27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "Bardoscia 1", sito nel comune di Torricella (TA), località "Cazzullo", avente potenza di picco pari a 7,5012 MWp e potenza in immissione pari a 5,950 MWe, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nei comuni di Lizzano, Sava e Fragagnano (TA).
- cavo interrato AL 185 mm² da eseguire completamente su strada pubblica;
- cabina di sezionamento;
- richiusura dalla linea MT BELVEDERE (D530-35690) nella tratta dei nodi 2- 257862 e 4-105783;
- nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV che verrà collegata in entra-esce alla linea a 150kV della RTN "CP LIZZANO – CP MANDURIA" (autorizzata con Determina del Dirigente della Sezione Transizione Energetica n. 106 del 22/05/2023);
- collegamento AT 150kV, per la connessione in entra-esce della nuova CP FRAGAGNANO 150/20 kV (autorizzata con Determina del Dirigente della Sezione Transizione Energetica n. 106 del 22/05/2023) alla linea a 150kV della RTN "CP LIZZANO – CP MANDURIA" (Proprietà TERNA);
- delle infrastrutture connesse strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepitata nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.** a cura della Provincia di Taranto, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Opdenergy Salento 1 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di PAUR a cura della Provincia di Taranto Settore Pianificazione e Ambiente destinato a compendiare in forma definitiva il titolo di VIA prefigurato con nota trasmessa con prot. n. 5360 del 08/02/2024, acquisita in pari data al prot. n. 69949.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 104069 del 26/02/25.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 36 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, sarà trasmesso:
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia - Sezione Tutela del Paesaggio;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia - Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio territoriale di Taranto;
 - al Servizio Gestione delle Opere Pubbliche della Regione Puglia;
 - alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo di Taranto;
 - al 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
 - a Arpa Puglia Dipartimento Prov.le di Taranto;

- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- al Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di bonifica dell'Arneo);
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
- a RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.);
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto;
- al GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- ai Comuni di Torricella (TA) e Lizzano (TA);
- a SNAM Rete Gas;
- a Terna S.p.A.;
- a Enel Spa;
- alla **Opdenenergy Salento 1 S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta

Anna De Lauro

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace